

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**  
**DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA**

**Procedimento 14/2023**

promosso contro:

- **A.S.D. CASTIGLIONESE (VTO000099);**

**PREMESSO**

- che è pervenuta denuncia del 26.06.2023 dal Comitato Regionale Piemonte FIB a mezzo della quale è emerso che il giorno 25.06.2023 si è svolta gara non autorizzata dalla Federazione presso l'impianto della A.S.D. Castiglione;
- che, a quanto risulta dal Comitato, la manifestazione - c.d. "Memorial Penna" - è stata indetta e organizzata dalla A.S.D. CASTIGLIONESE, Società affiliata alla Federazione;
- che agli atti del presente procedimento è stata altresì prodotta la fotografia della premiazione del torneo (ricavata da un social network) ed il pedissequo commento di un giocatore (anch'esso ricavato da un social network) in cui viene confermata la esistenza della suddetta gara e la circostanza che essa è stata disputata nell'impianto della società incolpata;
- che l'organizzazione di competizioni non autorizzate e/o la concessione degli impianti per l'organizzazione di competizioni non autorizzate è punita dall'art. 59 co. 3 lett. f) del Reg. Giustizia Sportiva con la multa fino a 300,00 euro;

**P.Q.M.**

Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo, applica:

- la **MULTA di € 100,00** alla **A.S.D. CASTIGLIONESE (VTO000099);**

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 27 Luglio 2023

Il Giudice Sportivo

Avv. Federico Freni

